

**ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO  
N. 2 DEL 08.06.2021**

**IL PRESIDENTE**

**visto** il DPR 22 luglio 1996, pubblicato sulla G.U. n°290 del 11 dicembre 1996, con il quale viene istituito il Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano;

**visto** il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare DEC/346 del 15/12/2017, con il quale è stato nominato Presidente dell'Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano il Dr. Giampiero Sammuri;

**visto** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n°165, recante disposizioni circa la ripartizione delle competenze fra organi di direzione politica ed organi di gestione delle funzioni amministrative, tecniche e finanziarie;

**visto** il comma 3 dell'articolo 9 della legge 394/91 che disciplina l'attività del Presidente dell'Ente Parco;

**richiamato** il vigente Statuto approvato con provvedimento n. 23 del 17 luglio 2013, successivamente ratificato con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 285 del 16.10.2013;

**considerato** che nel corso del mese di aprile si è registrata la presenza di una coppia di esemplari di Falco pescatore (*Pandion haliaetus*) in uno dei tre nidi artificiali appositamente realizzati dall'Ente Parco nell'Isola di Capraia ed in particolare nel nido collocato nei pressi di Cala del Reciso, all'interno del perimetro del Parco Nazionale Arcipelago Toscano;

**tenuto conto** che successive verifiche condotte dal personale dell'Ente Parco hanno certificato che la nidificazione ha dato esito positivo e che è in corso la fase di cova;

**considerato** che il Falco pescatore (*Pandion haliaetus*) è un rapace inserito in allegato I della Direttiva Uccelli e che in Arcipelago Toscano non nidifica da alcuni decenni;

**atteso** che, a livello globale la specie è indicata nella categoria Least Concern (BirdLife International 2021, IUCN Red List for birds), mentre la situazione della specie in Mediterraneo presenta elevate criticità per il ridotto numero di coppie;

**atteso** che in Corsica si stima nidifichino il maggior numero di coppie, grazie ad interventi attivi avviati da molti anni;

**considerato** che in Italia il rapace era estinto come nidificante dagli anni '60-'70, fino a quando, a partire dal 2011, in seguito ai recenti interventi di reintroduzione nel Parco Regionale del Maremma, è stata osservata la prima riproduzione, che ha condotto alla costituzione di un piccolo nucleo nidificante lungo il litorale toscano;

**preso atto** che è fondamentale poter creare una popolazione che, mediante un incremento graduale del numero di coppie riproduttive sul territorio, possa essere in grado di auto-sostenersi nel medio e lungo periodo;

**atteso** che il Parco Nazionale Arcipelago Toscano da oltre un decennio ha avviato una serie di operazioni per favorire la ricolonizzazione della specie, mediante la costruzione di nidi artificiali in

varie isole dell'Arcipelago (tra le quali anche l'Isola di Capraia) e la video-sorveglianza di dette strutture;

**dato atto** che l'Ente ha avviato collaborazioni con altre aree protette per favorire la tutela di questo rapace sulla base di rapporti convenzionali che dal 2014 a tutt'oggi hanno messo in atto azioni puntuali nell'ambito del progetto di ricostituzione della popolazione nidificante di Falco pescatore all'interno di diversi territori del Mar Ligure e del Mar Tirreno (Parco Nazionale Arcipelago Toscano, Parco Regionale della Maremma, Parco Regionale Migliarino S. Rossore Massaciuccoli) cui si sono aggiunti nel 2021 i territori del Parco Nazionale dell'Asinara e il Parco Regionale di Porto Conte, in Sardegna;

**richiamato** il Piano del Parco approvato con deliberazione del Consiglio Regionale Toscana n. 47 del 11.07.2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, Parte Seconda n. 30 del 26.7.2017 Supplemento n. 104;

**richiamata** l'Ordinanza del Presidente del PNAT n. 1 del 05.05.2021 con la quale sono state disposte con urgenza specifiche misure di tutela per la specie sopra citata – nell'area indicata in cartografia, allegata e parte integrante del presente provvedimento (ALL. 1), ed in particolare nel tratto di mare, già classificato come zona MB ristretta, compreso tra Punta del Recisello a nord e Punta del Fondo a sud, nella costa occidentale dell'Isola di Capraia – e che ha stabilito che a partire dal 5 maggio 2021 e fino al 7 giugno 2021 fosse fatto divieto di accesso in questa area, in ogni forma e con ogni mezzo;

**preso atto** che i monitoraggi condotti nel corso delle ultime settimane hanno verificato che non è ancora avvenuta la schiusa delle tre uova deposte nel nido e che è quindi necessario mantenere le misure di tutela adottata con la precedente Ordinanza del Presidente del PNAT n. 1/2021;

**considerato** che i contenuti della presente ordinanza sono stati preventivamente concordati con l'Amministrazione Comunale di Capraia Isola;

## ORDINA

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate,

1. di prorogare fino a tutto il 30 giugno 2021 il divieto di accesso, in ogni forma e con ogni mezzo, nell'area indicata in cartografia, allegata e parte integrante del presente provvedimento (ALL. 1), ed in particolare nel tratto di mare, già classificato come zona MB ristretta, compresa tra Punta del Recisello a nord e Punta della del Fondo a sud, nella costa occidentale dell'Isola di Capraia, individuata dalle seguenti coordinate geografiche:

A:	9° 47' 50.109" E,	43° 2' 40.108" N
B:	9° 47' 57.232" E,	43° 2' 37.205" N
C:	9° 47' 53.773" E,	43° 2' 19.270" N
D:	9° 47' 45.418" E,	43° 2' 25.941" N
E:	9° 47' 45.367" E,	43° 2' 32.296" N

2. di consentire l'accesso, nonché la navigazione e la sosta nell'area di cui al precedente punto 1 esclusivamente al personale e ai mezzi autorizzati dall'Ente Parco per attività di ricerca e di monitoraggio, nonché ai mezzi di soccorso e alle unità navali delle forze dell'ordine deputate alle attività di sorveglianza;

3. che le infrazioni alle disposizioni di cui al presente provvedimento vengano punite con l'irrogazione di sanzioni amministrative, ai sensi delle disposizioni contenute nella Legge del 24 Novembre 1981 n. 689, nell'art. 30 della Legge n. 394/91 e nel Regolamento per le Sanzioni Amministrative dell'Ente Parco;

4. che le disposizioni contenute al precedente punto 3) non precludano l'irrogazione di eventuali sanzioni penali, così come disposto dall'art. 30 della legge n. 394/91;

5. di notificare il presente provvedimento al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Reparto Ambientale Marino delle Corpo delle Capitanerie di Porto presso il Ministero dell'Ambiente, alla Direzione Marittima Toscana della Guardia Costiera, al Reparto Operativo Aeronavale Livorno della Guardia di Finanza, al Reparto Carabinieri Parco Nazionale Arcipelago Toscano, all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale ISPRA, alla Regione Toscana, al Comune di Capraia Isola, all'Ufficio Locale Marittimo della Guardia Costiera di Capraia Isola;

6. che il presente Provvedimento sia immediatamente eseguibile e venga pubblicato all'albo on line dell'Ente Parco sul sito [www.islepark.it](http://www.islepark.it) e della Guardia Costiera – Direzione Marittima di Livorno [www.guardiacostiera.gov.it/livorno/Pages/ordinanze.aspx](http://www.guardiacostiera.gov.it/livorno/Pages/ordinanze.aspx).

Il Presidente \*

Giampiero Sammuri

\*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è prodotto, memorizzato e conservato digitalmente ed è rintracciabile nel sistema informativo dell'Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano



A

B

C

D

E